



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale Docente e Servizi al Personale

D.R. n. 3181 del 31/05/2013

OGGETTO: "Regolamento di Applicazione dell'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240"

IL RETTORE

Visto il D.P.R. 11/7/1980 n. 382;

Vista la legge 9/5/1989 n.168;

Vista la legge 19/11/1990 n. 341;

Vista la legge 5/11/2005 n. 230;

Vista la legge 30/12/2010 n. 240 s.m.i. ed in particolare l'art. 23;

Visto il Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2011 "Trattamento Economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2011;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino in vigore;

Visto il D.M. 47 del 30 gennaio 2013;

Considerato che l'art. 23 della citata L. 240/2010 s.m.i., in particolare al comma 2, prevede l'emanazione di specifici regolamenti di ateneo che disciplinino criteri e modalità di attribuzione di incarichi di insegnamento;

Tenuto conto che il Regolamento di applicazione dell'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240 troverà applicazione dall'a.a. 2013/2014;

Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 20/05/2013;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/05/2013;

Valutato ogni opportuno elemento

DECRETA

È emanato il "Regolamento di Applicazione dell'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240". nel testo sotto riportato.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione e viene adottato per gli incarichi di insegnamento da attribuirsi a partire dall'anno accademico 2013/2014.

Torino,

IL RETTORE

(Prof. Ezio PELIZZETTI)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale Docente e Servizi al Personale

Allegato al D.R. n. 3181 del 31/05/2013

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE
ART. 23 COMMI 1, 2, 3 E 4 DELLA LEGGE 30/12/2010 N. 240

ARTICOLO 1 – Finalità, Principi e Definizioni

1. Finalità

Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 23 della Legge 30/12/2010 n. 240 s.m.i., disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la stipula di contratti per attività di insegnamento.

2. Principi

I suddetti contratti vengono stipulati per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, anche integrative, all'interno dei corsi attivati dall'Università degli Studi di Torino.

Secondo quanto previsto dall'art. 53, commi 5 e 7 del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. così come modificato dall'art. 1 della Legge 190/2012, il conferimento di incarichi è operato previa verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali.

3. Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

per "Università" l'Università degli Studi di Torino;

per " Rettore" il Rettore dell'Università degli studi di Torino (o suo delegato);

per "Struttura Didattica" i Dipartimenti, le Scuole, le Strutture Didattiche Speciali, rispettivamente alle competenze previste da Statuto e Regolamenti attuativi;

per "Corsi di Studio" corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico – come definita da D.M. n. 47/2013 - e corsi di Master universitari, corsi di Specializzazione, corsi di Dottorato di ricerca, corsi di Tirocinio Formativo Attivo;

per "Didattica" si intendono le diverse attività di insegnamento erogate in termini di ore di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori e altre attività anche integrative;

per "Selezione esterna", mediante Avviso pubblico, la procedura comparativa per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento.

4. Rinvio ad altre norme

I Dipartimenti, di riferimento o Capofila del Corso di Studi, procedono alla copertura di incarichi di insegnamento, in applicazione del presente Regolamento, secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2 dell'art. 4 del "Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della legge 30/12/2010, n. 240" (D.R. n. 1378 del 21.03.2013).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale Docente e Servizi al Personale

**TITOLO I – CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI PER ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO**

**ARTICOLO 2 – Conferimento diretto ad esperti di alta qualificazione
(art. 23 comma 1 L. 240/2010)**

1. L'Università può stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. Fermi restando i requisiti richiesti, i contratti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere stipulati a titolo gratuito, purchè non si superi il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Fermo restando i requisiti richiesti di alta qualificazione, il possesso di un significativo curriculum vitae o professionale, è possibile inoltre stipulare contratti per attività di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e con istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593. Gli incarichi di cui al presente comma possono altresì essere conferiti, purchè senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con Istituzioni di Ricerca diverse da quelle di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 593/93 o enti privati. Alle strutture didattiche compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico.

Tali contratti stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, se a titolo gratuito, non rientrano nel computo del limite del 5%.

4. I predetti contratti sono stipulati dal Rettore (o da suo delegato) previa delibera di richiesta della Struttura Didattica competente. Tale richiesta deve contenere i seguenti dati: la denominazione dell'insegnamento, l'impegno orario, l'ammontare dell'eventuale compenso lordo percipiente e, dove previsto, il SSD, i CFU di riferimento e il codice U-GOV.

5. I contratti hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente, su richiesta espressa della struttura didattica, per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta e motivata verifica delle esigenze didattiche.

6. Sarà cura delle Strutture Didattiche competenti inviare al Nucleo di Valutazione il curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, per le finalità previste dall'art. 2 co. 1 lett. r) della L. 30/12/2010 n. 240 s.m.i..

**ARTICOLO 3 – Conferimento diretto a docenti,
studiosi o professionisti stranieri di chiara fama – Internazionalizzazione
(art. 23 comma 3 L. 240/2010)**

1. L'Università, al fine di favorire l'internazionalizzazione, può stipulare contratti per attività di insegnamento, esclusivamente a titolo oneroso, con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee e su richiesta della Struttura Didattica competente, il relativo trattamento economico, previo parere del Senato Accademico e pubblicazione del curriculum del candidato sul sito dell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale Docente e Servizi al Personale

3. La proposta dell'incarico, formulata con delibera della Struttura Didattica interessata, dovrà essere corredata da: curricula dei candidati, titolo dell'insegnamento, numero delle ore e CFU, e dall'ammontare del compenso lordo.
4. Tali incarichi hanno durata annuale, con riferimento all'anno accademico.

**TITOLO II – CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
MEDIANTE PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
(art. 23 comma 2 L. 240/2010)**

ARTICOLO 4 – Conferimento di incarichi previo espletamento di procedure di valutazione comparativa.

1. L'Università, nel rispetto dell'ordine di priorità definito dal comma 2 dell'art. 4 "Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della legge 30/12/2010, n. 240 – (D.R. n. 1378 del 21/03/2013)", può stipulare contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per attività didattica, anche integrativa.

I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure di selezione, indette con Avviso di selezione, nel rispetto del Codice Etico dell'Università, su richiesta delle Strutture Didattiche competenti.

2. La richiesta di avvio della procedura di selezione deve contenere: la denominazione dell'insegnamento, il programma dell'attività didattica o dell'attività didattica integrativa, il numero delle ore e dei CFU, il SSD, dove previsto il codice U-GOV e l'ammontare del compenso lordo percipiente, nonché i criteri in base ai quali effettuare la valutazione comparativa dei candidati.

3. La richiesta deve, altresì, indicare la sussistenza della copertura finanziaria e la fonte di finanziamento in entrata.

4. L'Avviso di selezione esterna, ai fini dell'emanazione, deve indicare: le attività oggetto della prestazione, le modalità di presentazione della domanda, i termini di scadenza (non inferiore a 10 giorni), i criteri in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa del curriculum, le eventuali prove previste e il riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere, la durata del contratto, le modalità di pubblicazione dell'esito della valutazione comparativa, il compenso previsto, le ore di lezione, l'indicazione della copertura finanziaria.

Il candidato deve allegare alla domanda la seguente documentazione:

- a) il curriculum vitae modello europeo;
- b) l'elenco delle attività scientifiche, didattiche o professionali;
- c) l'elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione citati nel curriculum.

L'Avviso di selezione esterna è pubblicato tempestivamente all'Albo Ufficiale e sul Portale di Ateneo alla voce "Lavorare in UniTo".

Il termine per la presentazione delle domande non deve essere inferiore a dieci giorni.

I risultati della selezione devono essere pubblicati, entro 40 giorni, all'Albo Ufficiale e sul Portale di Ateneo alla voce "Lavorare in UniTo"



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale Docente e Servizi al Personale

5. Specifiche Commissioni, formate da almeno tre componenti, nominate dal Responsabile della Struttura didattica, costituite per Aree/Settori scientifico-disciplinari - come da Allegato A del D.M. 4 ottobre 2000 s.m.i. pubblicato nella G.U. 24/10/2000 n. 249 S.O. - effettuano la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri già individuati nell'avviso di selezione esterna.

Costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

Al termine dei lavori la Struttura Didattica, previa delibera, approva il documento contenente i giudizi complessivi attribuiti a ciascun candidato e il relativo elenco degli idonei riportati in ordine di punteggio e provvede all'attribuzione degli insegnamenti con validità esclusiva per l'anno accademico di riferimento.

A tale elenco la Struttura Didattica potrà attingere esclusivamente in caso di rinuncia o di impossibilità a svolgere l'incarico da parte del primo candidato risultato idoneo.

6. La Struttura Didattica provvede a trasmettere alla Direzione Personale Docente e Servizi al Personale la delibera del Consiglio di attribuzione degli incarichi di insegnamento con allegati i curricula modello europeo degli idonei per i provvedimenti di competenza.

7. Gli incarichi hanno durata annuale, con riferimento all'anno accademico.

8. L'Università può attribuire incarichi di insegnamento al personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali quali la laurea magistrale, l'eventuale dottorato e/o specializzazione con le modalità di espletamento delle procedure di selezione disciplinate dal presente art. 4.

Il personale dipendente dovrà far pervenire al Responsabile della Struttura Didattica richiedente la propria candidatura corredata da curriculum vitae che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 8 del presente articolo ed eventuali allegati che attestino l'idoneità per lo svolgimento dell'attività di docenza, e dal parere favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza, pena l'esclusione.

Il Consiglio del Dipartimento di riferimento o capofila del Corso di Studi provvede tempestivamente, per i provvedimenti di competenza, a trasmettere alla Direzione Personale Docente e Servizi al Personale e alla Direzione Organizzazione, Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane la delibera di attribuzione dell'incarico di insegnamento. Per il personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo il conferimento dell'incarico avviene previa autorizzazione all'espletamento di incarichi extralavorativi.

Tali incarichi hanno durata annuale, con riferimento all'anno accademico e, se conferiti a personale interno non rientrano tra quelli soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.. L'incarico di insegnamento coperto da personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo deve essere svolto fuori dall'orario di servizio e l'impegno previsto essere compatibile con l'attività lavorativa istituzionale propria del dipendente, il cui regolare svolgimento deve essere in ogni caso assicurato, nonché compatibile con le esigenze di servizio della struttura di assegnazione.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio, gli incarichi di insegnamento attribuiti a personale interno all'Ateneo possono prevedere il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale Docente e Servizi al Personale

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 5 – Forma del contratto e adempimenti

1. Gli incarichi di cui agli artt. 2, 3 e 4 - ad esclusione del comma 8 - del presente Regolamento sono conferiti mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, limitatamente ai soggetti esterni all'Ateneo, tra il Rettore, o suo delegato, e il titolare. A tali contratti si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative o libero professionali per quanto concerne il trattamento previdenziale e fiscale.
2. La stipula di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni l'Università potrà procedere alla stipula del contratto solo previo rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.
4. La Direzione Personale Docente e Servizi al Personale provvede alla comunicazione preventiva dell'incarico al Centro per l'impiego nei casi previsti dalla normativa vigente e a pubblicare sul sito web www.unito.it alla voce "Trasparenza, Valutazione e merito – Dati relativi a incarichi e consulenze" tutte le informazioni soggette alla pubblicità come previsto dall'art. 3, comma 18 della legge 244/2007 e dall'art. 18 del D.L. del 22.06.2012 n. 83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134. Nel caso di attribuzione dell'incarico di insegnamento al personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico si deve provvedere alla comunicazione ai sensi del comma 12, art. 53 del D. Lgs 165/2001 s.m.i..

ARTICOLO 6 – Regime delle Incompatibilità

1. Gli incarichi di insegnamento oggetto del presente Regolamento non possono essere conferiti:
 - a) ai soggetti cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi di Torino con diritto alla pensione anticipata di anzianità (art. 25 L. 23/12/1994 n. 724);
 - b) ai soggetti cessati volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l'Università degli Studi di Torino rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di cessazione (art. 25 L. 23/12/94 n. 724);
 - c) coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. 382/80;
 - d) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura didattica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b) e c) delle Legge n. 240/2010 s.m.i.;
 - e) ai Ricercatori a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Torino ai sensi della lett. c) comma 1 dell'art. 14 del Regolamento in materia di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato per l'Università degli Studi di Torino" D.R. n. 6501 del 28/10/2011;
 - f) ai dottorandi, i quali possono svolgere esclusivamente una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa così come previsto al comma 6 dell'art. 25 del Regolamento Dottorati di Ricerca, D. R. n. 2124 del 02/04/2012;
 - g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale Docente e Servizi al Personale

ARTICOLO 7 – Trattamento economico

1. I compensi erogati per i contratti a titolo oneroso, ad eccezione dei Conferimenti diretti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, di cui all'art 3 del presente Regolamento, sono stabiliti sulla base dei parametri definiti con Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio 2011 pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2011.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dall'avviso di selezione, il compenso viene riproporzionato in base alle ore effettivamente svolte.

ARTICOLO 8 – Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della L. 08/08/1995 n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti a contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività di docenza. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun docente a contratto.

ARTICOLO 9 – Diritti e doveri dei soggetti incaricati

1. Nell'ambito della programmazione stabilita dalla Struttura Didattica i docenti a contratto svolgono personalmente le attività didattiche connesse all'incarico, compresa la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, la redazione delle tesi di laurea nonché gli ulteriori specifici impegni per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato.
2. I docenti a contratto possono partecipare ai Consigli delle Strutture Didattiche secondo le modalità stabilite dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici delle strutture.
3. I docenti a contratto possono partecipare a gruppi e a progetti di ricerca dell'Ateneo, ai sensi del comma 5, art. 18 della L. 240/2010 s.m.i..
4. I docenti a contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano arrecare pregiudizio all'Università (l'art. 5 del Codice Etico della Comunità Universitaria D. R. n. 3890 del 21/06/12).

ARTICOLO 10 – Registro delle lezioni e Registro informatico delle attività didattiche

1. Al termine del corso il docente a contratto dovrà consegnare al Responsabile della Struttura Didattica il Registro delle lezioni come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Tutte le attività formative dovranno inoltre essere riportate nel relativo Registro informatico delle attività. La validazione del Registro informatico da parte del Responsabile della struttura costituisce attestazione del regolare svolgimento dell'attività e presupposto per la liquidazione del compenso al docente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale Docente e Servizi al Personale

ARTICOLO 11 – Risoluzione anticipata

1. Nei casi di gravi inadempienze il contratto o l'attribuzione dell'incarico possono essere risolti con delibera motivata della Struttura Didattica. I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- a) ingiustificato mancato ritardato inizio di attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- b) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'art. 7.

ARTICOLO 12– Contratti per attività di insegnamento nei corsi di Master

1. L'attribuzione degli incarichi di docenza nei corsi di Master universitari viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento per la disciplina dei corsi di Perfezionamento e altri servizi didattici integrativi e dei corsi di Master".

2. Le modalità di attribuzione degli incarichi di docenza sono le seguenti:

- a. le attività formative o seminariali di durata non superiore alle 10 ore sono considerate attività occasionali, implicitamente autorizzate, e direttamente attribuite dal comitato scientifico che provvederà a fissarne il compenso nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste dal budget del master;
- b. gli incarichi di docenza di durata superiore alle 10 ore sono attribuiti nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 13 -Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 s.m.i. i dati personali dei docenti a contratto saranno raccolti presso la struttura interessata per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso banche dati automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.

2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 s.m.i..

3. Il docente a contratto si impegna a:

- garantire il riserbo dei dati e delle informazioni acquisite a qualunque titolo;
- non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione della struttura;
- utilizzarli esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del contratto.

ARTICOLO 14 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi di insegnamento da attribuirsi a partire dall'anno accademico 2013/2014.